



## Ordinanza n. 31 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon  
*decisione dell'8 febbraio 2023, deposito del 24 febbraio 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 62 del 2022*

#### **parole chiave:**

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI – REATI  
OSTATIVI – LIBERTÀ PERSONALE – IUS SUPERVENIENS

#### **disposizione impugnata:**

- art. 4-*bis*, comma 1, della legge [26 luglio 1975, n. 354](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3 e 27, terzo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

restituzione degli atti al giudice *a quo*

Il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

In particolare, secondo il giudice rimettente, l'illegittimità deriverebbe dal fatto che la disposizione censurata **non prevede la possibilità di concedere la semilibertà** – nell'ipotesi surrogatoria di cui all'art. 50, comma 2, della medesima legge sull'ordinamento penitenziario, secondo cui devono essere stati espriati almeno i due terzi della pena – **a coloro che sono detenuti per delitti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione anche in assenza di collaborazione con la giustizia**, qualora siano stati acquisiti elementi da cui poter escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e la possibilità del ripristino di simili collegamenti.

Il giudice *a quo* afferma di essere chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di un detenuto condannato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (ipotesi rientrante tra i reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, della legge sull'ordinamento penitenziario), volta ad ottenere l'applicazione in via provvisoria ed urgente della semilibertà per svolgere un'attività lavorativa. Come chiarito dal rimettente, tale detenuto non ha mai collaborato con la giustizia, ma usufruisce di permessi premio dal 2020. Ciò è stato possibile grazie alla sentenza n. 253 del 2019 della

Corte costituzionale – più volte richiamata dal rimettente – che ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione impugnata nella parte in cui precludeva in maniera assoluta la possibilità di concedere permessi premio ai detenuti in assenza di collaborazione con la giustizia**, anche qualora vi fossero elementi per escludere il collegamento con la criminalità organizzata. Secondo il giudice *a quo*, simile impostazione potrebbe essere estesa anche alla semilibertà, fattispecie che più delle altre risulterebbe idonea ad orientare il processo rieducativo del condannato.

La Corte costituzionale, tuttavia, evidenzia come **nelle more del giudizio sia stato adottato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162** (convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2022, n. 199), che disciplina «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia [...]».

A tal riguardo la Corte afferma che **«la nuova disciplina trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti**, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni» (Corte cost., ord. n. 31 del 2023).

Pertanto, i detenuti per i reati di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario **possono ad oggi chiedere l'accesso ai benefici, tra i quali rientra anche la semilibertà, a condizione che forniscano elementi idonei ad escludere l'attualità dei collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso.**

Come evidenziato dalla Corte, il nuovo intervento normativo «incide immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione» (Corte cost., ord. n. 31 del 2023). Tale condizione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, comporta la necessità di **restituire gli atti al giudice *a quo*** affinché possa verificare l'influenza della nuova normativa sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

*Andrea Giubilei*